

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |   |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente  |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia<br>(Estensore)      |
| - Prof. Avv. Giuseppe Santoni                   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| - Prof. Avv. Nicola Rondinone                   | Membro designato dal Conciliatore<br>Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Andrea Tina                        | Membro designato dal C.N.C.U.                             |

nella seduta del 19 febbraio 2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

La controversia attiene al ritardo con il quale è stata addebitata la rata in scadenza di un mutuo e agli asseriti danni rivenienti dalla mancata detrazione degli interessi nell'anno fiscale 2011.

Più precisamente, con reclamo del 29/02/2012 la cliente, con riferimento all'addebito delle rate di un mutuo riferiva quanto segue:

- sia la rata in scadenza al 30/06/2011 sia quella in scadenza al 31/12/2011 erano state addebitate sul conto corrente in ritardo; in particolare, quella di giugno veniva addebitata il 12/07/2011 *"con un ingiustificato addebito di euro 6,01"*;
- la connessione al servizio di home banking non ha mai consentito la visualizzazione del finanziamento;
- da verifiche effettuate al call center risultava che il mutuo era intestato al solo cointestatario del ricorso e non alla cliente.

La cliente chiedeva quindi:

- lo storno dell'addebito di Euro 6,01;
- il rilascio della certificazione degli interessi passivi 2011 comprensiva non solo della quota interessi insita nella rata scaduta il 30/06/2011, ma anche in quella scaduta il 31/12/2011 *"inspiegabilmente addebitata il 03/01/2012"*;
- la visualizzazione del finanziamento nel servizio di home banking;
- la correzione dell'intestazione del mutuo.

La banca riscontrava il reclamo il successivo 23/04/2012:

- ammetteva *"un'anomalia tecnico procedurale"* a causa della quale le rate venivano addebitate in ritardo sul conto corrente; pertanto la banca avrebbe provveduto a rimborsare la somma di Euro 6,01;
- con riferimento all'intestazione, assicurava che il contratto era intestato a entrambi i ricorrenti e che, con riferimento al servizio home banking, *"la visibilità dei dati è stata correttamente ripristinata"*.



Sulla certificazione degli interessi, la banca confermava, invece, che per la rata scaduta il 31/12/2011 e addebitata il 03/01/2012, la relativa quota interessi non sarebbe stata ricompresa nella certificazione degli interessi relativa al 2011, ma sarebbe stata ricompresa *“nella certificazione degli interessi passivi relativa all’anno 2012”*.

Con il ricorso, parte attrice ha contestato e riferito quanto segue:

- il pagamento della *“rata semestrale n. 15 di 30 (scadenza 31/12/2011)”*, è stato *“effettuato inspiegabilmente in ritardo, solo in data 03/01/2012”*;
- pertanto, *“la certificazione degli interessi relativa all’anno 2011 non comprende gli interessi relativi alla rata n. 15 [...] e che pertanto nella dichiarazione dei redditi 2011 non si è potuto portare in detrazione l’importo degli interessi passivi pari a euro 820,03”* e, quindi, non è stato possibile *“godere del beneficio fiscale relativo alle detrazioni per interessi passivi spettanti per l’anno 2011”*.

All’ABF la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno per *“mancata detrazione fiscale degli interessi passivi per l’anno 2011 della quale non si è potuto beneficiare in quanto la banca non ha agito correttamente, pagando in ritardo la rata scadente il 31/12/2011”*. Nel contempo, ha precisato che si tratta di *“un danno eventuale, in quanto potrebbero verificarsi variazioni peggiorative nell’ambito delle detrazioni fiscali per l’anno 2012”*.

Con le proprie controdeduzioni, l’intermediario, nel far riferimento al riscontro al reclamo del 23/04/2012, ha precisato quanto segue:

- la banca non intendeva aderire alla richiesta di risarcimento danni in quanto non era stato addebitato alcun importo a titolo di interessi di mora e *“la deducibilità degli interessi passivi non [era] stata definitivamente compromessa, bensì solo rimandata all’anno successivo”*;
- il danno subito dalla ricorrente sarebbe pari a Euro 3,89, quantificati come gli interessi legali relativi al ritardo nell’ottenere il rimborso fiscale;
- in ogni caso la banca offriva alla ricorrente la somma di Euro 50,00 a titolo di *“rimborso pro bono pacis”*, comprensiva della quota di Euro 20,00 versata per le spese della procedura;
- la cliente, con conta del 20/07/2012, rifiutava tale offerta.

La resistente ha proseguito ritenendo che parte attrice abbia effettuato una richiesta di risarcimento di *“danni bagatellari”*.

La Convenuta, *“in considerazione della disponibilità dimostrata [...] nel tentare di giungere a una conciliazione e [...] della totale mancanza di spirito conciliativo dimostrata dalla ricorrente”*, ha chiesto al Collegio di *“rigettare il ricorso [...] perché infondato e pretestuoso”*.

Sono state trasmesse a parte attrice le controdeduzioni con mail del 10/08/2012.

La Segreteria Tecnica ha poi riscontrato nei consueti termini, anche per le vie brevi, le richieste di aggiornamento di parte attrice circa lo stato della pratica.

## DIRITTO

La questione centrale che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame riguarda il ritardo con il quale è stata addebitata la rata di un mutuo in scadenza al 31/12/2011 e alla conseguente impossibilità, da parte della ricorrente, di poter godere dei benefici fiscali in ordine alla quota interessi per l’anno fiscale 2011.

Prima di esaminare nel merito la controversia sembra, tuttavia, opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

È pacifico che il ritardo nell’addebito della rata scaduta il 31/12/2011 sia da attribuire alla banca.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La banca ha quantificato il danno della ricorrente in Euro 3,89.

La ricorrente ha accluso la certificazione degli interessi per il 2011, dalla quale risulta che in quell'anno erano stati versati interessi per Euro 758,27.

La ricorrente non ha riferito di un eventuale superamento della franchigia di Euro 4.000,00 che si potrebbe verificare nel 2012. Inoltre, agli atti manca il contratto di mutuo e lo sviluppo del piano di ammortamento, al fine di poter quantificare gli interessi di competenza dell'anno 2012. Non ci sono elementi neanche sul reddito 2012 e, quindi, sull'eventualità che si sia spazio utile per le detrazioni.

Ciò chiarito e venendo all'esame del merito della controversia, deve anzitutto essere ricordato che anche per il 2013 continua a valere il limite di Euro 4.000,00 per la detrazione degli interessi passivi. Da ciò deriva che il danno lamentato dalla ricorrente non solo non è stato assolutamente provato nella sua ricorrenza, ma, allo stato, si presenta come meramente eventuale, trattandosi di un danno assolutamente privo del requisito dell'attualità.

Le doglianze della ricorrente non meritano, dunque, di essere accolte.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, preso atto delle dichiarazioni dell'intermediario e ritenute tali dichiarazioni vincolanti, non accoglie la parte residua del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO